



ISTITUTO d'ISTRUZIONE SUPERIORE "FEDERICO II" – APRICENA -

REGOLAMENTO

AFFIDAMENTO IN COMODATO GRATUITO DI BENI DI PROPRIETA' DELLO STATO **EMERGENZA COVID-19 – A.S. 2020/2021**

L'affidatario può consentire alle/agli Studentesse/Studenti della Scuola - di servirsi del bene ricevuto in affidamento per l'uso cui il bene stesso è destinato, in relazione agli obiettivi del progetto e/o alle finalità educative della Scuola.

L'affidatario si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni prescritte dal presente regolamento ed in particolare, ha l'obbligo di:

1. conservare con la massima cura il bene affidato impiegando la diligenza del buon padre di famiglia, di cui all'art. 1804 comma 1, Codice Civile;
2. non trasferire a terzi né mettere a disposizione di terzi il bene oggetto dell'affidamento (divieto di sub affidamento), se non al figlio individuato nella domanda di richiesta dell'affidamento, che si impegna solidalmente a seguirne tutte le disposizioni;
3. conservare tutta la documentazione di accompagnamento del bene.
4. consentire, in qualsiasi momento, l'ispezione del bene oggetto dell'affidamento da parte dell'affidante o da persona da questi incaricata, per verificarne lo stato d'uso e di conservazione;
5. provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria di custodia protettiva, cavo d'alimentazione e alimentatore;
6. mantenere sempre leggibile il Codice Identificativo del bene;
7. usare il bene nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali, regionali e locali in vigore o che entreranno in vigore durante la durata dell'affidamento;
8. assumersi ogni rischio e responsabilità, nei confronti di terzi, derivanti dall'uso del bene, rinunciando a qualsiasi diritto, ragione e azione nei confronti dell'affidante.

L'affidatario e lo studente sono personalmente responsabili di eventuali installazioni di software o applicazioni non coerenti con le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla iniziativa scolastica.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento può determinare la risoluzione anticipata dell'affidamento da parte dell'affidante, mediante richiesta scritta.

Il rapporto di affidamento a concretizzarsi tramite stipula di contratto di comodato d'uso gratuito, oggetto del presente regolamento, decorrerà dal giorno della firma dell'atto di comodato e dell'annessa dichiarazione di consegna del bene e scadrà al termine dell'attività didattica del corrente anno scolastico e/o degli esami conclusivi del Ciclo di Studi.

L'affidamento con l'eventuale relativo atto di comodato d'uso a stipularsi potranno essere scolti anticipatamente nei seguenti casi:

1. Ritiro o trasferimento dell'allieva/o ad altro Istituto;
2. Mancato rispetto di una o più disposizioni indicate nel presente regolamento.

Alla scadenza dell'affidamento/contratto di comodato, o alla sua risoluzione anticipata, l'affidatario è tenuto alla restituzione del bene.



ISTITUTO d'ISTRUZIONE SUPERIORE "FEDERICO II" – APRICENA -

In caso di risoluzione anticipata, la consegna dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di comunicazione di risoluzione del contratto inviata dall'affidante. La riconsegna dovrà essere effettuata presso la Segreteria della Scuola. In tale sede verrà verificato che il bene affidato si trovi nello stesso stato in cui l'affidatario lo ha ricevuto, completi dell'eventuale imballo originario e di tutta la documentazione, in buono stato di conservazione e di corretto funzionamento, fatta eccezione per il deterioramento dovuto al normale utilizzo.

L'avvenuta restituzione del bene sarà attestata da apposito verbale redatto all'atto della riconsegna, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto. In caso di deterioramento da negligenza o di mancata restituzione del bene entro i termini previsti l'affidatario sarà tenuto al risarcimento dei danni.

I danni causati al bene da terzi, dall'affidatario e/o dall'allieva/o indicata/o all'uso, per negligenza, imperizia o cattiva custodia dello stesso (smarrimento o furto) saranno risarciti personalmente dall'assegnatario.

In caso di perimento del bene assegnato a causa di furto o di smarrimento, l'affidatario è tenuto a darne comunicazione all'affidante in forma scritta entro 48 ore, allegando contestuale lettera originale o copia autenticata della denuncia di smarrimento o furto presentata ai Carabinieri o alle Forze dell'Ordine, nella quale siano specificati la dinamica dell'evento e il fatto che il bene sia di proprietà dell'Istituzione Scolastica.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia .



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ALESSIA COLIO

Per presa visione.

DATA

FIRMA